

## **FAST INFORMA**

www.fastferrovie.it

FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI UGL TRASPORTI ORSA TRASPORTI FAISA-CISAL FAST-CONFSAL

Segreterie Nazionali

Roma, 19 luglio 2011

Commissione di Garanzia L. 146/90

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero del Lavoro

Osservatorio sui conflitti nei trasporti

Anav

Ancp

Assolombarda

Asstra

Confetra

Federtrasporto/Agens

Fise

Oggetto: CCNL della Mobilità, sciopero nazionale addetti al trasporto locale, ferroviario e servizi dei giorni 21 e 22 luglio 2011.

A seguito della indicazione immediata ricevuta in data 12 luglio 2011 e dell'audizione del 18 luglio, le scriventi Segreterie Nazionali precisano quanto segue:

## **PREMESSO**

che è stata contestata la violazione della regola della concomitanza così come definita dalla delibera interpretativa n. 10/245 in quanto dalle ore 21 alle ore 24 del 21 luglio 2010 sciopererebbero contemporaneamente i dipendenti dei servizi ferroviari regionali e quelli addetti al TPL extraurbano su gomma, giudicati alternativi ai fini del diritto alla mobilità dei cittadini dei bacini di utenza interessati;





che tale pregiudizio per l'utenza risulta essere del tutto teorico in quanto in sostanza entrambe le tipologie di trasporto pubblico su indicato tendono a scemare nelle ore serali con la partenza delle corse ordinarie ben prima delle ore 21, limitandosi dopo tale ora a residuali ultimi servizi per alcune tratte particolari:

che è universalmente riconosciuto che il trasporto locale extraurbano e regionale soddisfa l'utenza cosiddetta pendolare la cui necessità di spostamento si concentra sostanzialmente nelle fasce orarie 6-9 e 18-21, durante le quali queste OO.SS. hanno sempre garantito il servizio nella sua totale completezza, infatti solo in alcune località sono state individuate fasce orarie differenti per soddisfare particolari situazioni legate ad attività di lavoro o studio;

che nessuna azienda ha mai richiesto servizi minimi da garantire nella fascia oraria dalle 21 alle 24.

Tanto premesso si

## **DICHIARA**

Al fine di evitare che si possano verificare situazioni di pregiudizio all'utenza provocate dall'accavallamento dello sciopero del TPL extraurbano su gomma con quello ferroviario regionale, le Aziende del TPL potranno, per garantire il diritto alla mobilità nella sua sostanzialità, individuare i servizi che nella fascia oraria dalle 21 alle 24 sono ancora interessati da un significativo fenomeno di trasporto pendolare alternativo a quello ferroviario e, per tali linee richiedere la prestazione di ulteriori servizi minimi indispensabili con un numero strettamente necessario di lavoratori per la effettuazione degli stessi.

I Segretari Generali















